



**REGOLAMENTO
PER L'ADOZIONE DI CANI
RANDAGI CATTURATI SUL
TERRITORIO COMUNALE E
RICOVERATI IN STRUTTURA
CONVENZIONATA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. --- del --..

INDICE

- Art. 1. Finalità*
- Art. 2. Soggetti*
- Art. 3. Requisiti per l'affidamento degli animali*
- Art. 4. Modalità di adozione*
- Art. 5. Responsabilità*
- Art. 6. Impegni verso l'animale*
- Art. 7. Incentivi per l'adottante*
- Art. 8. Controlli e revoca dell'adozione*
- Art. 9. Inadempienze*
- Art. 10. Eventuale trasferimento dell'animale adottato*
- Art. 11. Decesso o smarrimento*
- Art. 12. Accertamenti e Sanzioni*
- Art. 13. Eventuale trasferimento di residenza dell'adottante*
- Art. 14. Pubblicità per l'adozione*
- Art. 15. Rinvio*
- Art. 16. Entrata in vigore*

Art. 1. Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio del Comune di Pabillonis, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2. Soggetti

1. I cani randagi catturati nel comune di Pabillonis e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti residenti e dimoranti all'interno del territorio comunale, dalle seguenti categorie di soggetti:

- a) persone fisiche;
- b) associazioni.

Art. 3. Requisiti per l'affidamento degli animali

1. I cani randagi potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a) compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso scritto sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
- b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione sia alla taglia che alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- c) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente e per qualsiasi altro componente il nucleo familiare;
- d) consenso agli uffici comunali preposti a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- e) impegno a mantenere il cane fino al suo naturale decesso.

Art. 4. Modalità di adozione

1. Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati e da associazioni che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti elencati al punto precedente.

2. Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.

3. La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip compilando la scheda di adozione cani randagi, allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione allegata all'autorizzazione sarà consegnata all'Ente che provvederà a rilasciare il titolo per il ritiro del cane dalla struttura.

4. Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario della ASL.

5. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Art. 5. Responsabilità

1. Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 6. Impegni verso l'animale

1. L'Adottante si impegna nei confronti dell'animale:

- a) a trattarlo amorevolmente, assicurandogli una buona sistemazione, provvedendo che non scappi o venga perso, corredandolo di facili segni di riconoscimento in aggiunta al microchip previsto per legge (es. colare in cuoio con scritto il numero di telefono del proprietario);
- b) fornirgli, in caso di ricovero all'esterno dell'abitazione, una cuccia ben coibentata e protetta dalle intemperie;

- c) mantenere in buone condizioni igieniche lo spazio a sua disposizione;
- d) procurargli quotidianamente acqua fresca, cibo e cure secondo le sue naturali esigenze;
- e) evitarne al massimo la detenzione a catena o in box, in tali casi permettergli comunque una libera deambulazione per un minimo di due volte al giorno di almeno mezz'ora ciascuna ed
- f) a evitare che possa vagare senza controllo e munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni qualora il cane venga portato su aree pubbliche;
- g) non costringerlo mai mediante catena, recinto o altri vincoli in uno spazio inferiore a 20 mq e assicurargli una superficie, espressa in mq, pari al doppio del suo peso espresso in Kg. La presenza di ogni altro cane aumenta ciascuna di queste due misure di 4 mq.
- h) non causargli dolore o sofferenze psicologiche, evitando che altri possano farlo;
- i) effettuare le vaccinazioni periodiche suggerite al momento dell'adozione e farle annotare nella scheda;
- j) farlo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il cane mostri sintomi di malattia e comunque almeno una volta all'anno per controllarne lo stato di salute;
- k) a effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari;
- l) assicurare al cane un'equilibrata e serena vita in famiglia, che dovrà quindi essere composta di rapporti affettivi, intensa vita sociale con le persone e con gli altri animali, scambi amichevoli con il mondo esterno;
- m) effettuare un rigoroso controllo delle nascite, evitando assolutamente gravidanze e cucciolate. Se non già provveduto, è fatto obbligo di provvedere alla sterilizzazione chirurgica totale delle femmine adottate, non appena raggiunta la fertilità ed in buono stato di salute, presso un ambulatorio veterinario attrezzato.

Art. 7. Incentivi per l'adottante

1. Allo scopo di incentivare da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, l'adozione dei cani randagi di cui all'art. 1 riconoscendone la funzione sociale da parte dell'Ente, saranno previste delle riduzioni fino alla concorrenza di 250 euro annui, per la durata di tre anni, sulla TARI (Tassa sui Rifiuti).
2. Le suddette riduzioni si applicheranno nei confronti degli utenti che risulteranno in regola nei pagamenti della tassa in oggetto.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni attive a favore del medesimo contribuente sulla TARI.
4. In caso di decesso o smarrimento gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.

Art. 8. Controlli e revoca dell'adozione

1. Il settore competente si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, con personale competente ed eventualmente col supporto delle associazioni per la tutela degli animali.

Art. 9. Inadempienze

1. In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.
2. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione) o altri problemi (allergie, nascita di bambini etc) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza dovrà trovare una idonea sistemazione presso altro soggetto adottante previa richiesta all'ufficio comunale preposto.

Art. 10. Eventuale trasferimento dell'animale adottato

1. L'adottante si impegna a non cedere l'animale, se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente e preventiva segnalazione al servizio veterinario della ASL competente per territorio.
2. In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'ente entro e non oltre le 3 giorni lavorativi il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.
3. Resta inteso che il contributo cesserà di essere erogato al verificarsi delle situazioni suindicate.

Art. 11. Decesso o smarrimento

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL
19/05/2015

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale l'affidatario dovrà darne comunicazione scritta, entro 3 giorni lavorativi al servizio veterinario e all'ufficio di polizia municipale.
2. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'adottante dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 12. Accertamenti e Sanzioni

1. In caso di maltrattamento o abbandono si provvederà ai sensi della degli artt. 544 e 727 del Codice Penale, nonché alla revoca dell'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del contributo erogato.

Art. 13. Eventuale trasferimento di residenza dell'adottante

1. In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta al Comune di Pabillonis del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.
2. Resta inteso che il contributo cesserà di essere erogato al verificarsi delle situazioni suindicate.

Art. 14. Pubblicità per l'adozione

1. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate.

Art. 15. Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 16. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione

ALLEGATO A)
PARTE I^

SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE

Al Comune di Pabillonis

Io sottoscritt _____ nat ___ a _____
il _____, residente in Pabillonis via _____ n. _____,
Cod. Fisc. _____, email _____ tel. _____

CHIEDO

di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato Dog Hotel di Chinarello s.a.s. con sede in ASSEMINI, tra quelli di proprietà del Comune di Pabillonis.

Mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente domicilio _____, non cedendolo ad altri senza previa segnalazione all'ufficio comunale competente.

Mi impegno a comunicare, l'eventuale smarrimento o decesso del cane al competente Servizio Veterinario dell'ASL n. 6 di Sanluri, distretto di Guspini e contestualmente all'ufficio competente del comune di Pabillonis.

Accetto le norme contenute nel Regolamento e in particolare fin d'ora, mi rendo disponibile a permettere ad incaricati dal Comune di Pabillonis e/o del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 ad effettuare controlli presso la mia residenza o il mio domicilio, anche senza preavviso, per verificare lo stato di salute del cane.

DICHIARO di non avere subito condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente ne di altri componenti il nucleo familiare.

_____, li _____

FIRMA

(Contenendo l'istanza dichiarazione di impegno, alla stessa va allegata copia di un documento di identità valido)

PARTE II^
SCHEDA DATI INFORMATIVI RICHIEDENTE ADOZIONE

- Possiede attualmente altri cani in casa?

SI

NO

- Se si di quale razza? _____

- Nel passato ha posseduto cani?

SI

NO

- Se si di quale razza? _____

- E' molto tempo che aveva progettato l'adozione di un cane?

SI

NO

- L'incentivo offerto l'ha aiutata nella decisione?

SI

NO

- Quante persone compongono il suo nucleo familiare? _____

- Ci sono dei bambini?

SI

NO

- Per quale motivo ha scelto di adottare un cane?

(compagnia, caccia, guardia o altro) _____

- Dove pensa di ospitare il cane una volta adottato?

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL
19/05/2015

ALLEGATO B)

SCHEDA DI AFFIDO CANE

(da compilare a cura del Responsabile della struttura di ricovero)

Nr. _____

Elementi identificativi dell'animale:

Razza _____

Taglia _____

Sesso M ___ F___

Mantello _____

Colore _____

Età (approssimativa) _____

Numero Microchip _____

Altro _____

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato microchippato:

ASL n _____ di _____ Distretto di _____ Prov. _____

Indirizzo _____

DICHIARAZIONE

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____ residente in _____

Prov. _____ via _____ Tel _____

identificato con documento di riconoscimento _____ n _____

rilasciato da _____ in data _____ in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio _____ ed a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio comunale competente e alla ASL competente per territorio.

Si impegna altresì a dichiararne lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e dal Comune.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'affidamento di cani ospiti del canile convenzionato con il Comune di Pabillonis e si impegna a rispettare le norme in esso contenute e in particolare acconsente, fin d'ora, a che i Funzionari del Comune e del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale N. 6 effettuino, presso la propria residenza o domicilio, anche senza preavviso, tutti i controlli che si rendessero necessari per verificare lo stato di salute del cane.

_____, li _____

Il Responsabile della struttura _____

L'Affidatario del cane _____

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 19/05/2015

ALLEGATO 3

DISCIPLINARE PER L'ADOZIONE A PRIVATO CITTADINO DI CANI RANDAGI RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO

ART. 1

Il Comune di Pabillonis, nella persona del Responsabile del Servizio, affida in adozione n. _____ cane/i di proprietà del Comune di Pabillonis di cui alla scheda n. _____ prot. _____ del _____ al/alla Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente in Pabillonis, via _____ codice fiscale _____ identificato mediante _____ n. _____, tel. _____

L'affidatario si impegna a tenere il cane adottato nel rispetto delle elementari condizioni di salute, alimentazione ed affetto verso l'animale. Assume l'obbligo, in qualità di affidatario, di adempiere nei confronti dell'animale a quanto specificato al successivo art. 2.

ART. 2 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario assume l'obbligo di:

1. ricoverare il cane in ambiente appropriato per il benessere dell'animale
2. effettuare la pulizia dell'ambiente in cui vive il cane
3. eseguire la pulizia e periodicamente la tolettatura del cane
4. sottoporre il cane a trattamento antiparassitario al bisogno
5. sottoporre a controllo sanitario e delle condizioni generali dell'animale periodicamente presso uno studio veterinario
6. effettuare i normali trattamenti terapeutici o piccoli interventi chirurgici che dovessero rendersi necessari
7. effettuare eventuali richiami di vaccino ai cani adulti e cuccioli
8. sottoporre a sterilizzazione i cani di sesso femminile
9. provvedere al vitto giornaliero adeguato secondo le indicazioni che verranno date al momento della consegna del cane
10. munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni, qualora il cane venga portato su aree pubbliche
11. procedere alla voltura del microchip (o altro strumento idoneo ad identificare il cane) dal Comune di Pabillonis al relativo affidatario

ART. 3 CONTROLLI PER EROGAZIONE CORRISPETTIVI

L'affidatario dovrà consentire al personale incaricato dal Comune di Pabillonis di verificare la corrispondenza dell'identità del cane con quello ottenuto in affidamento, nonché il regolare mantenimento sia dal punto di vista igienico-sanitario che nutrizionale.

Qualora le suddette verifiche si concludessero negativamente non sarà corrisposto alcun beneficio e sarà disposta la revoca dell'affidamento con riserva di esercitare azione risarcitoria nei confronti dell'affidatario in conseguenza degli obblighi imposti dal presente Disciplinare dallo stesso sottoscritto.

Art. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani sarà disposta dal competente ufficio tributi dietro certificazione dell'ufficio incaricato della gestione del procedimento adozione cani randagi del Comune di Pabillonis.

ART. 5 DECESSO O SMARRIMENTO

Nel caso di decesso, cessione a qualsiasi titolo o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24 ore) alla Asl competente per territorio e al responsabile del servizio del comune di Pabillonis.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL
19/05/2015

Pabillonis li _____

Il Responsabile del Servizio

L'affidatario



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201
☎ FAX 070/9353260

VERBALE COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

Addì 21 Aprile 2015 alle ore 16:00 presso la sede municipale del Comune di Pabillonis, si è riunita debitamente convocata, la Commissione Statuto e Regolamenti per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Regolamento per l'adozione di cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata;
- 2) Regolamento IUC – Integrazione.

Sono presenti alla riunione i membri della commissione:

- Il Sindaco (Presidente della commissione);
- L'Assessore Cinzia Pisanu;
- L'Assessore Piras Roberto;

Si dichiara aperta la riunione alle ore 16:30.

- Si esamina il primo punto all'ordine del giorno “**Regolamento per l'adozione di cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata**”. La commissione dopo attento esame di tutti gli articoli, approva il regolamento integralmente così come allegato al presente verbale.
- Si passa poi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno “**Regolamento IUC - Integrazione**”. La commissione dopo attento esame, propone l'integrazione al comma 1 dell'art. 6 DEL CAPITOLO 1 (IUC), dopo la parola “tributo” si aggiunge : “*ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali*”.

All'Art. 22 comma 1, lettera c, si propone la modifica della percentuale di riduzione dal 20% al 15%, mentre si propone l'inserimento di un ulteriore punto (lettera d) che recita quanto segue: “*nuclei familiari con uno o più componenti domiciliati fuori dal territorio comunale e comunque all'interno di quello regionale, per motivi di studio o lavoro per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno solare e che dimostrino di pagare la tari nei comuni in cui sono domiciliati: riduzione del 10%*”.

Si propone infine l'integrazione di un nuovo articolo (22-bis) che recita integralmente quanto segue:

“Art. 22-bis. Riduzione per l'adozione di cani randagi

1. La tariffa si applica in misura ridotta, fino alla concorrenza di € 250,00 annui e per la durata massima di tre anni, sulla TARI dovuta per gli intestatari delle utenze domestiche che volessero adottare un cane randagio catturato sul territorio comunale ed affidato in custodia al canile convenzionato.

2. Nel caso in cui l'affidatario sia titolare di più utenze, il contributo sarà assegnato in riferimento a una sola utenza, identificata con l'abitazione principale in cui viene eletta la residenza.

3. La riduzione è applicata qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

- iscrizione nel ruolo della Tassa sui rifiuti solidi urbani;
 - disponibilità ad effettuare incontri presso il canile dove sono ospitati i cani di proprietà del Comune di Pabillonis, al fine di acquisire un rapporto di amicizia con l'animale prima di poterlo portare nella propria abitazione;
 - garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie ed il rispetto delle disposizioni contenute nella L. R. della Regione Sardegna 18 maggio 1994, n. 21 intitolata "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";
 - assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
 - consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli agenti di Polizia Municipale o all'associazione di tutela degli animali convenzionata con il Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.
4. Gli interessati all'adozione di un cane sono tenuti a presentare la relativa richiesta scritta, su appositi moduli predisposti dall'Ente, all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Pabillonis, che gestirà le relative procedure di adozione. Al completamento, con esito positivo, delle procedura di affidamento, il cane passa nella proprietà dell'adottante, con relativa iscrizione all'anagrafe canina, e la pratica verrà inoltrata all'Ufficio Tributi per il provvedimento di riduzione della tassa sui rifiuti al nucleo familiare adottante l'animale.
5. La riduzione è riconosciuta anche per i due anni successivi a quello dell'adozione, previa verifica, da parte degli agenti di Polizia Municipale o dei volontari dell'associazione di tutela degli animali convenzionata con l'Ente, della permanenza in vita e delle buone condizioni di salute e di mantenimento del cane presso l'abitazione dell'affidatario e della produzione, a cadenza semestrale, da parte dell'affidatario di un certificato del medico veterinario che attesti lo stato di buona salute e profilassi del cane adottato.
6. In caso di accertato maltrattamento dell'animale in affidamento, gli Agenti di Polizia Municipale provvederanno ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e ad attivare il procedimento amministrativo per la revoca dell'adozione, con contestuale comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente che provvederà alla revoca dell'agevolazione sulla TARI.
7. In caso di cessione, decesso o smarrimento del cane avuto in affido, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre tre giorni lavorativi) all'Ufficio di Polizia Municipale dell'Ente, con decadenza dal relativo beneficio ai fini della tassa sui rifiuti a decorrere dall'anno successivo.
8. Il contributo non è cumulabile con altre riduzioni."

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta si dichiara chiusa alle ore 18:00

Pabillonis 21 Aprile 2015



Il Presidente della commissione
(Garau Alessandro)